

CAPITOLATO D'ONERI ANNO 2018

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura per l'anno **2018** di materiali per acquedotto, fognatura ed edilizia occorrenti per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmabili e di natura ordinaria, straordinaria od eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite appositi contratti aperti (accordi quadro) con uno o più soggetti da cui far risultare le condizioni alle quali ognuno di essi si obbliga ad eseguire le forniture posto cantiere che di volta in volta gli verranno richieste con appositi moduli d'ordine (contratti applicativi).

Art. 2

IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'importo complessivo posto a base d'asta dell'appalto è pari a **€ 8.438,86**, al lordo del ribasso percentuale in sede di gara e gli importi dei relativi accordi quadro, per tipologia di materiali, sono i seguenti:

materiale per fognatura	€1.318,50;
materiale per acquedotto	€5.120,86;
materiale per edilizia	€1.999,50.

Le quantità delle forniture, presuntivamente determinate, sono quelle indicate accanto a ciascuna voce della stima sommaria ed hanno valore puramente indicativo essendo suscettibili di variazioni, in dipendenza solamente della concorrenza al limite finale della spesa preventivata.

La presentazione dell'offerta deve essere una per ogni accordo quadro da stipulare e l'operatore economico interessato può partecipare ad una, a due o a tutti e tre i cottimi per le tipologie di materiale da fornire.

Per le forniture oggetto del presente affidamento non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 3

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi contrattuali offerti si intendono accettati dall'operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Con la presentazione dell'offerta/e, corredata/e anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'operatore economico attesta di essere edotto di ogni circostanza e/o eventualità legata alla fornitura.

Tutte le forniture saranno affidate e specificati di volta in volta all'operatore economico con l'emissione di appositi moduli d'ordine, che saranno rubricati dal responsabile del servizio e/o del procedimento.

Ciascun modulo d'ordine (contratto applicativo) conterrà di regola le seguenti indicazioni:

1. l'oggetto della fornitura;
2. la descrizione e le quantità delle forniture;
3. il luogo interessato dalla fornitura;
4. i termini utili per la fornitura.

Il responsabile del servizio e/o del procedimento, nella fase di predisposizione del modulo

d'ordine, qualora, in rapporto alla specifica tipologia di intervento, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

La fornitura dovrà avvenire entro brevissimo tempo e comunque entro 24 ore dalla consegna del modulo d'ordine. Se il caso lo richiede, l'ordine può essere anche verbale con la necessaria regolarizzazione postuma, entro due giorni, da parte del responsabile del servizio e/o del procedimento. L'eventuale ritardo, per cause eccezionali e motivate, non può superare le 48 ore. Superato il predetto termine si applica la penale prevista al successivo art. 8.

L'inadempienza dell'operatore economico alla presa in consegna dei singoli moduli d'ordine, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.. Quanto ciò si verifica la stazione appaltante si rivolgerà agli altri soggetti per la fornitura dei materiali di quel contratto applicativo.

La stazione appaltante potrà richiedere la fornitura di materiali non compresi nelle categorie appaltate. In tal caso, verrà concordato, in contraddittorio, il nuovo prezzo su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara per ogni tipologia di materiale.

L'operatore economico riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Art. 5

VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il termine di validità contrattuale del presente affidamento viene stabilito nell'anno solare 2018 (fino a dicembre), indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Art. 6

CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità delle prestazioni rese dall'operatore economico sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo e per ogni operatore economico affidatario di quest'ultimo con cadenza mensile.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che deve essere emessa di regola entro dieci giorni dalla redazione della contabilità.

La liquidazione di ogni fattura è subordinata all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato, ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

In ottemperanza all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'operatore economico comunica il Conto Corrente Bancario/Postale (IBAN) sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto che è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica i nominativi autorizzati ad operare su di esso.

Art. 7

ONERI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, al presente contratto aperto, sono a carico dell'operatore economico gli oneri e gli obblighi che seguono:

- osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente contratto, dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali;
- la regolare fornitura del materiale secondo gli ordini impartiti, in conformità alle pattuizioni

contrattuali;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- indicare un soggetto reperibile h24, comunicandone il recapito telefonico/cellulare.

Art. 8

PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato come contratto applicativo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. anche il ritardo nell'esecuzione della fornitura tale da compromettere le lavorazioni in corso, previa diffida e sempre che l'operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli ex articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575 e s.m.i..

Art. 10

RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'operatore economico sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'impresa della lettera raccomandata a/r o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

In caso di recesso la stazione appaltante è tenuta a pagare le prestazioni già rese ed è escluso il diritto dell'operatore economico di ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché di compensi o indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 11

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'operatore economico si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di segretezza è per l'operatore economico vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'operatore economico è, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art. 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'operatore economico acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'operatore economico è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'operatore economico è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 13

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri, l'esecuzione dell'accordo o dei contratti applicativi è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Regolamento di cui al D.P.R. 10/10/2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora applicabili;
- c) Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i.;
- d) D.P.R.S. n. 13/2012 e s.m.i.;
- e) Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia adottato dal C.C. il 01/10/2012, n. 44, per le parti ancora applicabili.

Vizzini, 01 Febbraio 2018

Il Tecnico
(geom. Giuseppe Sinatra)